

Allegato 4 Bis

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

DATI DELL'INTERMEDIARIO

ASSIFIDI SPA Piazza del Sole, 81 - 00144 Roma RUI: B000014407

SEZIONE I

Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività del broker Assifidi SpA viene svolta su incarico del cliente

Dati del broker¹ per il quale è svolta l'attività (compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E)

	Nome e Cognome	Qualifica	RUI N.	Email	Telefono	Sez.
						.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto Assifidi SpA dichiara che (**barrare l'opzione ricorrente**):

- a) fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b) fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza²;
- c) fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;
- d) fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;
- e) fornisce una consulenza su base indipendente;
- f) fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- g) distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- h) inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis comma 7 del CAP;
- i) fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- l) fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;

¹Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale.

²Se si seleziona tale opzione fornire anche l'indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza stessa, specificando caratteristiche e contenuto delle prestazioni rese

l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere i) e l), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

SEZIONE III Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

Il compenso relativo all'attività svolta da Assifidi SpA per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da³:

- a) onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....; (ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo);
- b) commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) altra tipologia di compenso;
- d) combinazione delle diverse tipologie di compenso;
- e) importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza;
- f) importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art.121 – sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione relativa ai caricamenti ⁴).

SEZIONE IV Informazioni relative al pagamento dei premi

a) Con riferimento al pagamento dei premi, Assifidi SpA dichiara che:

1. i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker, costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso

ovvero

2. ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia.....) è collocato come segue:

➤ con l'Impresa.....

con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)

senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle Assicurazioni.

³ Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

⁴ L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice